

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI E DEI MEZZI IDONEI PER IMPARTIRE
ISTRUZIONE PARENTALE AL PROPRIO FIGLIO**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
in possesso del seguente titolo di studio _____
e la sottoscritta _____
nata a _____ il _____
in possesso del seguente titolo di studio _____
ambidue residenti a _____
in via/piazza _____ n.° _____ cap _____
genitori di _____
nato/a a _____ il _____,
che frequenta la classe _____,

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità

- di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del ___ propri ___ figli ___ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria / secondaria di primo grado, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico della loro figlia per l'anno scolastico 20__/20__
- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___ propri ___ figli ___
- che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione.
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____, con indirizzo _____
- che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali variazioni;

- che si impegnano a produrre domanda di ammissione alla classe successiva entro e non oltre i termini previsti per legge;
- che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere alla propria figlia l'esame annuale di idoneità alla classe successiva;
- che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale.

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell'alunno

ROMA, _____

In fede

Il padre _____

La madre _____

Nel caso di genitore unico firmatario:

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 377 ter e 337 quater del Codice Civile, dichiara di aver acquisito il consenso anche dell'altro genitore.

Firma _____

**DOMANDA ESAME DI IDONEITÀ ALLA CLASSE SUCCESSIVA
O PER ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
CANDIDATI PRIVATISTI**

SCADENZE:

- 15 marzo: comunicazione di ritiro dalla scuola frequentata
- 20 marzo: domanda di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo
- 30 aprile: domanda esame di idoneità alla classe successiva (per le altre classi)

I sottoscritti:

(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario)

(cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario)

Cell. _____

Cell. _____

Mail _____

Mail _____

CHIEDONO PER

il/la proprio/a figlio/a _____

nato/a a _____ (_____) in data ____/____/____

codice fiscale _____ residente in Via _____

n. _____ cap _____ Comune di _____

l'ammissione agli esami di idoneità per la classe _____ della scuola (barrare con una crocetta):

primaria

secondaria di I grado

Istituto Scolastico _____

E (SE PREVISTO)

che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso codesto I.C. le Prove Nazionali **INVALSI** e l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di privatista nelle sessioni ordinarie nel corrente a.s.: al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è infatti sostituito dall'esame di Stato; A tal fine dichiarano:

- Che il/la candidato/a è in possesso di idoneità alla classe _____ della scuola (barrare con una crocetta): primaria secondaria di I grado, conseguito nell'a.s. ____/____ presso la scuola: _____ di Via _____

- che il/la candidato/a ha studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e:
_____;

- che il/la candidato/a:
 - si avvale dell'insegnamento della religione cattolica
 - NON si avvale dell'insegnamento della religione cattolica
- di non aver presentato analogo domanda presso altri istituti;
- l'alunno sopra indicato non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria nell'anno in corso

OPPURE

- che l'alunno si è ritirato entro il 15 marzo del corrente a.s. dall'Istituto Statale o paritario
 _____ in data _____
- alla relativa preparazione si è provveduto con Istruzione Familiare oppure con frequenza presso la Scuola Privata _____

Allegano a tal fine la seguente documentazione:

- copia documento di identità dei dichiaranti;
- copia del codice fiscale dell'allievo e di un suo documento di identità
- copia ultima pagella (ammissione alla classe);
- progetto didattico-educativo in linea con gli obiettivi previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali

Roma, ____ / ____ / ____

Madre: _____

Padre : _____

Se genitore unico firmatario:

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

¹ Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Firma: _____

ISTRUZIONE PARENTALE

La scuola è aperta a tutti: lo stabilisce espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. Se i genitori scelgono l'istruzione parentale debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare anno per anno, sulla capacità tecnica o economica di provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di verificare la fondatezza di quanto dichiarato dai genitori.

Il minore sostiene ogni anno un esame di idoneità all'anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Sia la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale che il Sindaco sono tenuti a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno.

Normativa

[Decreto Ministeriale 5 dell'8 febbraio 2021](#)

[Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017](#) art. 10

[Decreto legislativo 76 del 15 aprile 2005](#)

[Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994](#) art. 111

[Costituzione della Repubblica italiana, articolo 34](#)

Il D.M. n. 5 del 08-02-2021 stabilisce che gli alunni in istruzione parentale debbono sostenere un esame di idoneità annuale presso una scuola statale o paritaria. I genitori debbono presentare una comunicazione annuale al dirigente scolastico della scuola più vicina, indicando la scelta dell'istruzione parentale e allegando un progetto didattico-educativo. La Legge 13 -11-2023 n. 159 ha rafforzato le misure a tutela dell'obbligo scolastico, prevedendo sanzioni anche penali per i responsabili in caso di inadempienza.

Rappresentano utili riferimenti anche i seguenti:

- Nota Miur n. 1865/17
- Circolare Miur n. 27/11
- D. Lgs. 76/05 art. 1

La richiesta di sostenere l'Esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

L'istruzione parentale è prevista, in termini sostanzialmente identici, sia dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 ("Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione") che dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"); quest'ultima norma, in particolare, prevede che "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". L'art.

23 del D. Lgs. 62/2017 dispone inoltre che “In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

D. Lgs. 62/17 - Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Gli adempimenti richiesti possono essere così riassunti:

- la famiglia presenta all'inizio di ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola “del territorio di residenza”, da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno. Se frequentante, entro il 15 marzo comunica il ritiro dalla scuola.
- La famiglia presenta inoltre la domanda di ammissione all'esame di idoneità entro le seguenti scadenze:
 - **entro il 20 marzo se trattasi di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo**
 - **entro il 30 aprile per le altre classi**
- l'istituzione scolastica che riceve la comunicazione assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione;
- l'istituzione scolastica è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità;
- l'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza;
- al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di stato;
- in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame

CM n. 27/2011:

- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
 - siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
 - siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
 - siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata

Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con al sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.



Ministero dell'istruzione

- e) Decreto del Presidente della Repubblica: decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- f) Istruzione parentale: l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

Articolo 2

(Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione)

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.
2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.
6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.
8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Articolo 3

(Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento)

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi



Ministero dell'istruzione

- delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
 4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.
 5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
 6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
 7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
 8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
 9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
 10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
 11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Articolo 4

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
4. Possono sostenere gli esami integrativi: